



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/12/2011

=====

ADDI' 16/12/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	MEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACCNIS

***** OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO

DELIBERAZIONE N. 619

Oggetto:

Criteri e modalità per la concessione di borse di studio per i figli di lavoratori svantaggiati - Legge regionale n. 3 del 2010, art. 1, cc. 46 e 47 così come modificati dalla Legge regionale 13 agosto 2011, n. 11 e dalla Legge regionale 13 agosto 2011, n. 12.



619 16 DIC. 2011 R

OGGETTO: Criteri e modalità per la concessione di borse di studio per i figli di lavoratori svantaggiati – Legge regionale n. 3 del 2010, art. 1, cc. 46 e 47 così come modificati dalla Legge regionale 13 agosto 2011, n. 11 e dalla Legge regionale 13 agosto 2011, n. 12;

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale "Lavoro e Formazione";

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il Regolamento di Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema organizzativo regionale;
- Legge regionale 10 Agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio";
- Legge regionale 24 Dicembre 2010, n. 8, "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011";
- Legge regionale 13 agosto 2011, n. 11 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2011-2013 della Regione Lazio";
- Legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 "Disposizione collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011 -2013";

CONSIDERATO che la L.r. n.12/2011 prevede che la Regione sostenga il diritto allo studio dei figli di lavoratori svantaggiati attraverso la concessione di borse di studio, stabilendo che la Giunta regionale, con propria deliberazione definisca i criteri per la concessione delle borse di studio, precisando, in particolare

- a) la definizione di "avoratore svantaggiato";
- b) i requisiti di merito dei figli dei lavoratori svantaggiati;

VALUTATA l'esigenza di procedere all'applicazione delle richiamate disposizioni;



619 18 DIC. 2011 R

RITENUTO necessario approvare l'Allegato A alla presente Deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, recante "Criteri e modalità per concessione di borse di studio per i figli di lavoratori svantaggiati - Legge regionale n. 3 del 2010, art. 1, cc. 46 e 47 così come modificati dalla Legge regionale 13 agosto 2011, n. 11 e dalla Legge regionale 13 agosto 2011, n. 12";

RITENUTO che la copertura del finanziamento per l'attuazione degli "Interventi a favore dei figli di lavoratori svantaggiati" sarà pari ad € 495.000,00, e si provvederà mediante il prelevamento dal capitolo F31550, esercizio finanziario 2011, che presenta la necessaria disponibilità;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 7/12/2011 R

all'unanimità,

DELIBERA

per quanto espresso in premessa,

- di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, recante "Criteri e modalità per concessione di borse di studio per i figli di lavoratori svantaggiati - Legge regionale n. 3 del 2010, art. 1, cc. 46 e 47 così come modificati dalla Legge regionale 13 agosto 2011, n. 11 e dalla Legge regionale 13 agosto 2011, n. 12";
- di stabilire che l'importo complessivo per l'attuazione degli "Interventi a favore dei figli di lavoratori svantaggiati" è di € 495.000,00 da imputare sul capitolo F31550, esercizio finanziario 2011, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore regionale Formazione e Lavoro provvederà all'adozione di tutti gli atti consequenziali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sui siti internet www.regione.lazio.it e www.portalavoro.regione.lazio.it



Allegato A

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI

IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 21 DIC. 2011





ALLEGATO A

Criteri e modalità per concessione di borse di studio per i figli di lavoratori svantaggiati – Legge regionale n. 3 del 2010, art. 1, cc. 46 e 47 così come modificati dalla Legge regionale 13 agosto 2011, n. 11 e dalla Legge regionale 13 agosto 2011, n. 12;

1. FINALITÀ

Questo documento definisce criteri per la concessione delle borse di studio a figli di lavoratori svantaggiati, individuati in lavoratori in cassa integrazione a zero ore, lavoratori in mobilità e lavoratori in condizioni lavorative precarie come descritto al punto 3; a tale riguardo sono precisate:

- caratteristiche dei destinatari;
- requisiti dei soggetti richiedenti;
- importo delle borse di studio;
- criteri di definizione delle graduatorie;
- modalità di accesso.




2. DESTINATARI

Sono destinatari delle borse di studio, di cui al successivo punto 3, gli studenti che rientrano contestualmente in tutte le seguenti condizioni:

- a. risultare iscritti per l'anno scolastico in corso alle scuole secondarie di primo o secondo grado statali o paritarie; nel caso di studenti universitari dovranno risultare iscritti ed in corso secondo quanto definito nel punto g;
- b. essere in regola con la durata legale del corso di studi;
- c. risultare fiscalmente a carico della famiglia cui appartiene il soggetto richiedente di cui al successivo punto 3;
- d. essere figli di genitori (o tutori) rientranti nelle condizioni del successivo punto 3;
- e. essere residenti nella Regione Lazio almeno alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al successivo punto 5;
- f. avere riportato nell'anno scolastico precedente una media pari o superiore ad otto decimi. In caso di iscrizione al primo anno delle scuole secondarie di primo o secondo grado o al primo anno di università, si assume a riferimento la media riportata nell'ultimo anno del ciclo scolastico precedente o la votazione finale secondo i suddetti parametri;
- g. nel caso di studenti universitari dal secondo anno, aver ottenuto l'80% dei crediti previsti nell'anno antecedente;
- h. appartenere a nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente non superiore ad euro 35.000,00.

Handwritten signature or mark.



3. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono presentare richiesta per la concessione della borsa di studio i genitori (o tutori) di studenti che corrispondano alla definizione di destinatario del punto 2. I soggetti richiedenti, inoltre debbono:


- a. risultare beneficiari dei trattamenti di CIG (ordinaria o straordinaria) a zero ore da almeno 6 mesi nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
oppure
- b. risultare iscritti alle liste di mobilità alla data di presentazione della domanda;
oppure
- c. risultare occupati, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, con rapporti di lavoro diversi dal tipo subordinato a tempo indeterminato per un periodo complessivamente non inferiore a due mesi e non superiore ad otto mesi (determinabile anche sommando rapporti di differente natura), ivi compresi i lavoratori possessori di partita IVA in monocommittenza.



4. BORSE DI STUDIO

Le borse di studio sono:

- di euro 300,00 per la scuola secondaria di primo grado;
- di euro 500,00 per la scuola secondaria di secondo grado;
- di euro 800,00 per l'università.




5. CRITERI DI DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE

Le borse sono concesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili e sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri di priorità operanti in successione:

- a. media votazione o voto finale dello studente in base alle specifiche casistiche;
- b. indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti richiedenti (ISEE) (prevale il valore più basso);
- c. appartenenza a nucleo familiare con entrambi i genitori (o tutori) in possesso dei requisiti per i richiedenti indicati al punto 3; l'appartenenza a nuclei monoparentali comporta automaticamente il rientro in questa condizione di priorità;
- d. età dello studente (prevale l'età più bassa).

6. MODALITÀ DI ACCESSO

I termini per la presentazione delle domande e la formazione delle graduatorie sono definiti mediante apposito avviso, dove sarà specificato anche l'anno scolastico, che individua altresì le strutture incaricate della raccolta delle richieste e del loro esame; tale individuazione sarà prioritariamente legata alle esigenze di tempestività nelle procedure di valutazione e pubblicazioni delle graduatorie e relativa attuazione delle erogazioni. Le



graduatorie saranno suddivise in base allo specifico *percorso studiorum*, al fine di offrire una pari opportunità a tutti i destinatari.



Handwritten signature or initials.